

Tribunale di Mantova, 19 novembre 2009 – Est. Bernardi.

Elezioni comunali – Incompatibilità ai sensi dell’art. 63 I co. n. 4 della legge 267/2000 – Lite pendente – Nozione.

Elezioni comunali – Lite pendente – Parte – Componente di comitato non riconosciuto in lite con l’ente pubblico – Incompatibilità ai sensi dell’art. 63 I co. n. 4 della legge 267/2000 – Insussistenza.

Per la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4 d.lgs. 267/2000 è necessario che la pendenza della lite sia non meramente potenziale bensì effettiva. (L’incompatibilità è stata esclusa in relazione a fattispecie in cui il sindaco era stato parte di un procedimento definito dal Consiglio di Stato mediante sentenza - non passata in giudicato e suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art. 36 della legge n. 1034/1971 - con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la compensazione fra tutte le parti delle spese dei due gradi di giudizio). (mb) (riproduzione riservata)

L’incompatibilità di cui fa menzione l’art. 63, comma 1, n. 4 d.lgs. 267/2000 va accertata con riferimento al concetto tecnico di parte di una controversia effettiva, sul piano processuale e sostanziale; non può, pertanto, ritenersi integrata la previsione di legge nell’ipotesi in cui l’eletto (il sindaco nel caso di specie) sia componente di un comitato che si trovi in situazione di lite pendente (per avere promosso un ricorso straordinario al Capo dello Stato) con l’ente comunale, atteso che i cosiddetti enti non riconosciuti sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale vuoi su quello processuale e che le norme sulla incompatibilità sono di stretta interpretazione. (mb) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ex art. 70 del d. lgs. 267/2000 e depositato in data 11 settembre 2009 A. A. e M. T., cittadini del Comune di P., sostenevano a) che nel Comune di P. si erano svolte, in data 6-7 giugno 2009, le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale e che, nella prima seduta pubblica del consiglio comunale tenutasi il 25 giugno 2009, era stata convalidata, a maggioranza, l’elezione del sindaco e di tutti i consiglieri; b) che la suddetta delibera sarebbe illegittima atteso che nei confronti del sindaco avv. S. B. sussisterebbe l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 63 co. 1 punto 4 del d. lgs. 267/2000, in quanto egli, in proprio e quale promotore del Comitato Civico, sarebbe parte nell’ambito di due liti pendenti nei confronti del Comune di P.; c) che, più in particolare, da un lato il sindaco avv. S. B. era stato parte in un procedimento radicato avanti al giudice amministrativo e conclusosi con sentenza n. */2008 emessa il 25 novembre 2008 dal Consiglio di Stato, non notificata da alcuna delle parti in causa e, quindi, non ancora passata in giudicato e suscettibile di impugnazione avanti alla Corte di Cassazione e, dall’altro, che l’incompatibilità derivava dalla circostanza che egli era componente del Comitato Civico che, nel corso del 2007, aveva presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento delle delibere del comune di P. n. 5/2007, n. 61/207, n. 58/2006, n. 9/2006 e n. 31/2005, laddove, non avendo il predetto Comitato la personalità giuridica, ne deriverebbe che tutti i componenti debbono considerarsi personalmente e direttamente responsabili per gli atti dal medesimo compiuti; d) che il consigliere G. rag. F. era stato messo in mora dal Comune di P., con diffida del 22-5-2009, per il mancato pagamento della somma di € 1.890,00 relativa a costi di servizi cimiteriali sicché, esistendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dell’ente pubblico, sussisteva la causa di incompatibilità di cui

all'art. 63 co. 1 punto 6 del d. lgs. 267/2000: alla luce di tali premesse gli istanti chiedevano che venisse dichiarata la sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto legislativo e che, pertanto, il sindaco ed il consigliere, venissero dichiarati decaduti dalle rispettive cariche.

IL CASO.it

Si costituivano nei termini di legge l'avv. S. B. e il rag. G. F. i quali chiedevano la reiezione del ricorso: in particolare la difesa del sindaco evidenziava che la lite avanti al Consiglio di Stato era stata definita, a seguito di istanza formulata da tutte le parti, con sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese sicché, in relazione a tale posizione non poteva sussistere, neppure potenzialmente, alcun conflitto in atto; con riguardo al procedimento per ricorso straordinario al Capo dello Stato si evidenziava che l'avv. S. B. da anni non partecipava all'attività del Comitato e che, comunque, il ricorso non era stato da lui sottoscritto ed infine che egli non poteva in alcun modo essere considerato come parte.

Con riguardo poi alla posizione del G. rag. F., i difensori rilevavano l'insussistenza del debito nei confronti del comune e l'artificiosità della pretesa, significativamente fatta valere in prossimità delle elezioni, posto che la concessione cimiteriale ottenuta dal consigliere non conteneva alcuna clausola riguardante i costi relativi alla estumulazione delle salme presenti nel sepolcro, costi che costituivano appunto oggetto della richiesta avanzata dal comune (al quale il G. rag. F. aveva versato l'intero corrispettivo indicato nell'atto concessorio).

I resistenti chiedevano quindi la reiezione del ricorso e la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Interveniva autonomamente il Comune di P. che, rappresentato dal vice-sindaco, chiedeva parimenti il rigetto del ricorso prospettando deduzioni analoghe a quelle svolte dalla difesa dei resistenti.

All'udienza pubblica del 19 novembre 2009, a seguito di discussione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e dandosi atto che il Pubblico Ministero e la difesa del Comune di P. chiedevano che venissero disposti degli approfondimenti istruttori in particolare circa il ruolo svolto dall'avv. S. B. all'interno del Comitato Civico, il Tribunale emanava la sentenza pronunciando il dispositivo.

In primo luogo deve essere affrontata la questione della legittimazione ad intervenire del Comune di P., contestata dalla difesa dei ricorrenti.

Al riguardo il collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso anche con riguardo alla previgente disciplina) secondo cui nel giudizio diretto alla dichiarazione di decadenza da carica elettiva comunale, la notificazione del ricorso al sindaco assolve al mero scopo di dar notizia della vertenza e non a quello di instaurare un rapporto processuale con il comune che si trova in posizione neutra rispetto ai contendenti con la conseguenza che la notificazione non comporta l'attribuzione della qualità di parte processuale in quanto l'ente non è titolare di alcun interesse particolare in materia (cfr. Cass. 9 luglio 2003, n. 10776; Cass. 15 marzo 2000, n. 2986; Cass. 28 dicembre 2000, n. 16205; Cass. 4 settembre 1993, n. 9329; Cass. 25 luglio 1992, n. 8979; Cass. 2 febbraio 1991, n. 1020; Cass. 9 luglio 1987, n. 5988; Cass. 18 giugno 1973, n. 23): l'intervento dell'ente pubblico va quindi dichiarato inammissibile.

IL CASO.it

Quanto al merito della vertenza, rammentato che l'art. 82 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 prevede termini perentori per il deposito di documenti e che a tale giudizio si applicano le norme del codice di procedura civile sicché i poteri officiosi del Tribunale, in tema di prove, sono tipici e limitati e non possono sopperire al mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sulle parti, deve innanzitutto rilevarsi che non appare necessario dare corso ad ulteriori approfondimenti istruttori essendo stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione. In ordine al primo dei profili di incompatibilità dedotti in relazione alla posizione del sindaco, avv. S. B., va osservato che egli aveva sottoscritto quale promotore e legale rappresentante del Comitato Civico nonché in proprio due ricorsi decisi, insieme ad altri, dal TAR di Brescia con sentenza n. */2000, avverso la quale veniva proposto appello avanti al Consiglio di Stato: tale procedimento, in cui l'attuale sindaco del Comune di P. non si costituiva, si concludeva con sentenza n. */2008 emessa il 25 novembre 2008 dal Consiglio di Stato che, dando atto della congiunta richiesta di tutti i ricorrenti in primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere compensando fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

In proposito va osservato che l'avv. S. B. ha continuato a essere parte del giudizio amministrativo sino alla sua definizione avanti al Consiglio di Stato essendo stato interposto

appello avverso la sentenza n. */2000 emessa dal TAR di Brescia.

IL CASO.it

Va poi notato che il passaggio in giudicato delle decisioni del Consiglio di Stato - assoggettate ai sensi dell'art. 111 co. VIII Cost. al ricorso in cassazione, anche se solo per motivi inerenti alla giurisdizione, nonché al rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034- non ha luogo il giorno della pubblicazione della pronuncia, bensì, come previsto dall'art. 324 c.p.c., il giorno in cui la decisione non è più soggetta né a ricorso per cassazione né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., ossia, se tali ricorsi non sono proposti, il giorno in cui scadono i termini per la loro proposizione (cfr. Cons. Stato 16 giugno 2008, n. 2986; Cons. stato 21 agosto 2003, n. 4729): poiché la citata sentenza del Consiglio di Stato non è stata notificata e trovando applicazione anche a tale tipo di decisione il c.d. termine lungo per le impugnazioni di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 19 novembre 2002, n. 16263; Cons. Stato 29 agosto 2006, n. 5048), ne deriva che la decisione in questione non è formalmente passata in giudicato.

A questo punto è necessario evidenziare che la ratio della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 co. 1 n. 4 del d. lgs. 267/2000 va ravvisata nella necessità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (v. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3384; Cass. 24 febbraio 2005, n. 3904; Corte Cost. 20 febbraio 1997, n. 44), disposizione il cui fondamento normativo va rinvenuto oltre che nell'art. 97 I co. Cost. anche nell'art. 51 I co. Cost. conseguendone che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato ma può essere esercitato solo in presenza dei requisiti prescritti dalla legge: va però rammentato che il diritto di elettorato passivo -considerato quale diritto politico fondamentale di natura inviolabile (v. artt. 2 e 51 Cost.)- può essere limitato, secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità, soltanto al fine di garantire interessi generali meritevoli di tutela costituzionale (cfr. Corte Cost. 4 giugno 1997, n. 160; Corte Cost. 6 maggio 1996, n. 141; Corte Cost. 14 dicembre 1990, n. 539; Corte Cost. 22 dicembre 1989, n. 571; Corte Cost. 21 aprile 1988, n. 235) come quelli tutelati dall'art. 97 I co. Cost. (v. Cass. 3904/2005 cit.) e che ogni limitazione al diritto di elettorato passivo ha carattere di eccezione rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (v. Corte Cost. 141/1996 cit.; Corte Cost. 5 luglio 1991, n. 310; Cass. 3904/2005 cit.; Cass. 25 gennaio 2001, n. 1073; Cass. 18 gennaio 2000, n. 489; Cass. 8 gennaio 1979, n. 72).

Ne deriva ulteriormente che l'art. 63 co. 1 n. 4 del d. lgs. 267/2000 deve essere letto in tale contesto mentre la disciplina legislativa non immediatamente volta a regolare le limitazioni al diritto di elettorato passivo assume rilievo soltanto nella misura in cui essa non contrasti con le ragioni poste a base della scelta del legislatore di stabilire le predette limitazioni (v. Cass. 3384/2008 cit.; Cass. 3904/2005 cit.).

IL CASO.it

In proposito giova ricordare che per la sussistenza della causa di incompatibilità contemplata dalla norma in esame è necessario che la pendenza della lite sia non meramente potenziale - com'era invece nel sistema previgente- bensì effettiva (v. Cass. 3384/2008 cit.; Cass. 28 luglio 2001, n. 10335; Cass. 9 aprile 1992, n. 4357; Cass. 9 maggio 1986, n. 3086; Cass. 28 novembre 1981, n. 6338; Cass. 5 novembre 1981, n. 5815) in quanto espressione di una reale situazione di conflitto d'interessi esistente tra l'eletto e l'ente territoriale mentre per la sua rimozione è sufficiente che il soggetto ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno, nella sostanza, l'incompatibilità d'interessi realizzatasi a seguito dell'instaurazione della lite medesima (v. Cass. 3904/2005 cit.; Cass. 30 aprile 1992, n. 5216; Cass. 28 maggio 1988, n. 3678) e ciò in quanto se la ratio della causa di incompatibilità in esame trova giustificazione nel pericolo che il conflitto d'interessi che ha determinato la lite possa condizionare le scelte del candidato o dell'eletto in pregiudizio dell'ente territoriale o, comunque, possa ingenerare sospetti al riguardo (v. Cass. 28 luglio 2001, n. 10335; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12627), il sostanziale abbandono della lite stessa, non accompagnato da condizioni, elimina la ragione di incompatibilità (v. Cass. 3904/2005 cit.; Cass. 24 marzo 1982, n. 1859); ai fini della integrazione della fattispecie regolata dalla norma in esame può venire dunque in rilievo unicamente la pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente una lite potenziale o il contrasto, reale o potenziale, di interessi tra eletto ed

ente pubblico (v. Cass. 3904/2005 cit.; Cass. 5216/1992 cit.; Cass. 17 aprile 1992, n. 4724; Cass. 4 febbraio 1986, n. 690; Cass. 15 aprile 1982, n. 2262; Cass. 6338/1981 cit.; Cass. 21 novembre 1981, n. 6198; Cass. 5815/1981 cit.): ne consegue che è irrilevante la pura e semplice constatazione del mero dato formale del permanere dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo tra l'eletto e l'ente (v. Cass. 3384/2008 cit.; Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 4 maggio 2002, n. 6426; Cass. 10335/2001 cit.; Cass. 26 luglio 2000, n. 9789; Cass. 6 maggio 1999, n. 4533; Cass. 4357/1992 cit.).

Quanto al caso in esame va notato che il giudice amministrativo, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha espressamente tenuto conto del fatto che dalla documentazione trasmessa dal comune emergeva "che la variante generale al P.R.G. è stata approvata definitivamente con delibera n. 5 del 9 febbraio 2007, sulla base di un'intesa raggiunta con la Provincia ed A. s.p.a, acquirente dell'area già appartenente alla s.p.a. B." ciò che ha comportato il venir meno del contenzioso promosso (anche) dall'avv. S. B. per il mutamento delle circostanze di fatto che avevano dato origine alla lite e, in conseguenza di ciò, ha anche regolato le spese di lite disponendone la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.

Dal testo della sentenza del Consiglio di Stato si desume inoltre che la richiesta dell'avv. S. B. volta ad ottenere una pronuncia di dichiarazione della cessazione della materia del contendere risulta essere incondizionata in quanto non è stata dallo stesso subordinata ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali sicché tale atto equivale ad una rinuncia al ricorso, che costituisce uno di quegli atti idonei - anche se non formalmente perfetti, in mancanza di accettazione da parte dell'amministrazione o di formale pronuncia di estinzione del processo - a far venir meno, nella sostanza, l'incompatibilità d'interessi realizzatasi a seguito dell'instaurazione della lite medesima (v. Cass. 3904/2005 cit.; Cass. 5216/1992 cit.).

Da ultimo non può andare sottaciuto che il ricorso giurisdizionale promosso anche in proprio dall'avv. S. B. era stato dichiarato inammissibile dal TAR e che egli non solo non aveva interposto appello avverso tale decisione ma non si era nemmeno costituito nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, elementi questi che ulteriormente suffragano l'assunto secondo cui non può ritenersi che fra lo stesso ed il Comune di P. esista una lite pendente nel senso sopra precisato.

IL CASO.it

Né vale, in senso contrario, invocare il precedente costituito da Cass. 27 febbraio 2008, n. 5211 atteso che siffatta decisione riguardava una fattispecie in cui, dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la lite era proseguita essendo insorto contrasto fra le parti in ordine al capo della decisione concernente la regolazione delle spese di lite laddove, nel caso di specie, tale profilo non può più essere messo in discussione poiché, come già evidenziato, avverso la sentenza del Consiglio di Stato sono consentiti unicamente i rimedi di cui agli artt. 111 co. VIII Cost. e 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

In ordine all'ulteriore profilo di incompatibilità denunciato con riguardo alla posizione del sindaco, rammentato che per espressa disposizione di legge (v. art. 63 I co. n. 4 d. lgs. 267/2000) l'ipotesi di lite pendente è configurabile anche con riguardo ai ricorsi amministrativi (nell'ambito dei quali rientra il ricorso straordinario al Capo dello Stato: cfr. Cass. S.U. 18 dicembre 2001, n. 15978; per specifici precedenti si vedano Cass. 24 febbraio 2006, n. 4250; Cass. 15 aprile 1982, n. 2262), deve rilevarsi che l'avv. S. B. continua ad essere componente del Comitato Civico benché egli, da qualche anno, non faccia parte degli organi direttivi né partecipi alle attività dello stesso (si veda in particolare la nota datata 8 ottobre 2009 a firma dell'attuale legale rappresentante del predetto comitato).

Ciò premesso deve ritenersi che non sussista neppure la ulteriore causa di incompatibilità evidenziata dai ricorrenti atteso che l'avv. S. B. non può considerarsi parte di quel procedimento amministrativo.

Al riguardo occorre evidenziare che l'incompatibilità di cui fa menzione l'art. 63 I co. n. 4 d. lgs. 267/2000 va accertata con riferimento al concetto tecnico di parte di una controversia effettiva, sul piano processuale e sostanziale, che non è riferibile alla diversa figura del soggetto genericamente interessato all'esito della lite per le ricadute che possano derivargli (v. Cass. 3384/2008 cit.; Cass. 19 maggio 2001, n. 6880; Cass. 26 giugno 1971, n. 2024) sicché già solo per tale ragione l'ipotesi di incompatibilità non sussiste.

Per completezza va comunque rilevato come l'attuale sindaco del comune di P. non sia il legale rappresentante del predetto comitato né colui che aveva sottoscritto il ricorso

straordinario e merita sottolineare che la Corte Costituzionale con sentenza 2 luglio 2008, n. 240 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 1 co. n. 4 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nella parte in cui non estende la causa di incompatibilità della lite pendente anche alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente con l'ente comunale o provinciale.

Si devono a tale riguardo richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine al fatto che il diritto (inviolabile) di elettorato passivo può essere assoggettato a restrizioni (che si risolvono in una compressione delle possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di partecipare alla vita democratica) nei soli limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di pari rango costituzionale conseguendone che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione e le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione (C. Cost. 28 luglio 1993, n. 344; Corte Cost. 10 dicembre 1981, n. 183; Corte Cost. 21 novembre 1972, n. 166; Corte Cost. 20 marzo 1969, n. 46; Cass. 28 dicembre 2000, n. 16205).

IL CASO.it

Occorre infine evidenziare che i cosiddetti enti non riconosciuti (quale è il Comitato Civico), quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica - che ha l'effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta - sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati, impostazione questa che deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell'art. 2 Cost. e, per l'altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione dell'art. 2659 c.c., che comprende anche le associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, comma 3, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per "gravi motivi" (cfr. Cass. Pen. 17 luglio 2008, n. 39228; Cass. 8 maggio 2003, n. 6985; Cass. 16 giugno 2000, n. 8239; Cass. 12 giugno 1986, n. 3898): da tali considerazioni deriva che l'avv. S. B. non può in alcun modo considerarsi parte del procedimento attivato con il ricorso straordinario al Capo dello Stato rivestendo siffatta qualifica esclusivamente il Comitato Civico.

Con riguardo poi alla posizione del G. rag. F. deve essere evidenziato che lo stesso aveva ottenuto dal Comune di P. per sé ed i suoi eredi, in data 26 febbraio 2009, una concessione, per anni novantanove, di area cimiteriale con sovrastante cella di famiglia in relazione alla quale egli aveva provveduto a versare alla tesoreria comunale, il 23 febbraio 2009, la somma di € 2.169,00 per tasse, € 46,00 per diritti ed € 12.600,00 per la cella.

In proposito va rilevato che, solo a seguito di diffida da parte del legale del G. rag. F., il comune aveva provveduto a fare effettuare la estumulazione delle salme presenti nella cella cimiteriale oggetto della concessione (pacificamente concernenti persone del tutto estranee alla stirpe del G. rag. F.), il cui costo (pari ad € 1.890,00) l'ente aveva poi preteso di recuperare dal G. rag. F.: orbene posto che la concessione-contratto non contiene alcuna clausola che faccia riferimento alla estumulazione delle salme ed ai relativi costi e tenuto altresì conto del fatto che, ai sensi dell'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 le estumulazioni sono regolate dal sindaco (sicché nessuna iniziativa al riguardo può essere assunta dai privati) ed inoltre che l'art. 93 del medesimo decreto dispone che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato (salvo speciali deroghe) unicamente ai concessionari ed ai loro familiari, ne consegue che il comune era tenuto a consegnare il sepolcro al concessionario libero dalla presenza di salme.

Da quanto precede consegue che appare infondata la pretesa del comune di ottenere dal G. rag. F. le spese di estumulazione sicché non può ritenersi integrata la fattispecie di incompatibilità prevista dall'art. 63 co. 1 punto 6 del d. lgs. 267/2000 atteso che la liquidità ed esigibilità del debito ne presuppone necessariamente la certezza nel caso di specie non sussistente (di effettività del debito fa cenno Cass. 7 giugno 1993, n. 6348 in relazione all'analogia fattispecie prevista nella previgente disciplina di cui all'art. 3 n. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 154).

IL CASO.it

Il ricorso è quindi infondato tuttavia deve escludersi che i ricorrenti abbiano agito con colpa grave atteso che le questioni giuridiche prospettate non consentono di ravvisare una ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi

sostenute, rilevandosi che la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute come errate dal giudice (cfr. Cass. 29 luglio 1994, n. 7101).

Quanto alle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza (in relazione alla reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c.) e della particolare natura della controversia, esse, nel rapporto fra i ricorrenti ed i resistenti, vanno compensate nella misura della metà e liquidate come da dispositivo mentre, in considerazione del fatto che l'intervento dell'ente pubblico è stato considerato inammissibile, vanno integralmente compensate in quello fra i ricorrenti ed il Comune di P..

P. Q. M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara inammissibile l'intervento del Comune di P.;

rigetta il ricorso;

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai resistenti;

condanna i ricorrenti a rifondere ai resistenti le spese di lite, compensandole nella misura della metà e, per l'effetto, liquidandole in complessivi € 1.815,00 di cui € 1.500,00 per onorari ed € 315,00 per diritti oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge;

compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra i ricorrenti ed il Comune di P.;

ordina alla Cancelleria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al sindaco di P. per gli adempimenti di cui all'art. 82 u.c. del d.p.r. 570/1960.

Così deciso in Mantova il 19 novembre 2009.

IL CASO.it